

**Allegato "A" al repertorio n. 138/100**

## **STATUTO**

### **"Associazione Italiana per la Clinica della Concertazione"**

#### **Art. 1 - Costituzione, denominazione, sede e durata.**

E' costituita l'associazione denominata: "Associazione Italiana per la Clinica della Concertazione" siglabile, ove consentito, "A.I.C.C.".

L'Associazione ha sede in Torino, Strada del Nobile n. 8.

Potranno essere istituite sedi secondarie con decisione adottata del Comitato Esecutivo.

L'Associazione ha durata illimitata.

#### **Art. 2 - Finalità dell'Associazione**

L'associazione non ha scopo di lucro e persegue finalità di utilità sociale.

L'associazione ha lo scopo di sostenere, promuovere e sviluppare la metodologia denominata "Clinica della Concertazione" in tutte le sue attività di terapia, di ricerca e formazione.

L'Associazione persegue il proprio scopo:

- Rispondendo alle richieste: delle famiglie in situazione di disagi multipli, dei professionisti e dei politici "sconcertati" dalla frammentazione, talvolta dalla incoerenza degli interventi di aiuto, di cura, di educazione e di controllo;
- Migliorando le situazioni di disagi multipli, attraverso una pratica e una politica di "Lavoro terapeutico in rete", partendo dalle risorse umane e relazionali ancora disponibili;
- Stabilendo i principi metodologici della «Clinica della Concertazione», della «Concertazione Clinica» e della "Clinica della Staffetta".

#### **Art. 3 - Patrimonio sociale**

Il patrimonio dell'Associazione è costituito:

- a) dai contributi degli associati;
- b) dai beni mobili e immobili che diverranno a qualunque titolo di proprietà dell'Associazione;
- c) da eventuali fondi di riserva costituiti con le eccedenze di bilancio;
- d) da eventuali elargizioni, lasciti, donazioni da parte di persone fisiche, società ed enti pubblici e privati, finalizzati al perseguimento degli scopi dell'Associazione.

I soci che, per qualsiasi causa, cessano di far parte dell'Associazione non possono richiedere i contributi versati, e non hanno alcun diritto sul patrimonio sociale.

E' vietato distribuire, anche in modo indiretto, utili o avanzi di gestione comunque denominati, nonché fondi, riserve o capitale durante la vita dell'associazione stessa, a meno che la destinazione o la distribuzione non siano imposte per legge.

In caso di scioglimento per qualunque causa, l'associazione ha l'obbligo di devolvere il suo patrimonio ad altra associazione con finalità analoghe o ai fini di pubblica utilità, sentito l'Organismo di controllo di cui all'art.3, comma 190, della legge 23 dicembre 1996 n. 662 e salvo diversa destinazione imposta dalla legge.

#### **Art. 4 - Le entrate**

Le entrate dell'Associazione sono costituite:

- a) dalle quote sociali annuali, stabilite dal Comitato Esecutivo, e da versarsi ogni anno dagli associati;
- b) dal reddito del patrimonio sociale;
- c) da contributi esterni concessi per la realizzazione delle attività istituzionali indicate nel precedente articolo 2;
- d) dal versamento di finanziamenti da parte di soci;
- e) dagli introiti derivanti dalle attività istituzionali indicate nel precedente articolo 2.

Tali entrate saranno impiegate per il raggiungimento delle finalità dell'Associazione, in conformità alle deliberazioni degli organismi sociali.

La quota associativa non può essere trasferita neppure a causa di morte e non è rivalutabile.

L'Associazione ha l'obbligo di redigere ed approvare annualmente un rendiconto economico e finanziario.

L'esercizio finanziario coincide con l'anno solare.

#### **Art. 5 - I soci.**

Possono essere soci dell'AICC tutti coloro, persone fisiche, giuridiche, enti o associazioni, società, che si riconoscono nelle finalità di cui al precedente art. 2, si impegnano ad accettare lo Statuto e ad attenersi alle deliberazioni che regolamenteranno la vita sociale.

L'adesione all'associazione è a tempo indeterminato e non può essere disposta per un periodo temporaneo.

L'adesione comporta per l'associato di maggiore età il diritto di voto nell'assemblea per l'approvazione e le modificazioni dello Statuto e dei regolamenti, per la nomina degli organi direttivi dell'associazione e per l'approvazione di tutti gli altri argomenti che saranno sottoposti all'assemblea stessa.

La qualità di socio dà inoltre diritto ad essere informati sull'attività dell'AICC e ad usufruire dei servizi culturali e documentari predisposti.

Sono soci dell'associazione le persone fisiche o giuridiche, società, associazioni ed enti pubblici o privati che hanno costituito l'Associazione, e quelle che lo diventano successivamente su proposta del Presidente e deliberazione dell'Assemblea dei soci.

#### **Art. 6 - Recesso o esclusione dei soci.**

I soci cessano di appartenere all'Associazione:

- a) per recesso, quando ne diano comunicazione scritta al Comitato esecutivo. Il recesso avrà decorrenza immediata, salvo il pagamento della quota sociale per l'anno in corso;
- b) per esclusione, nei casi di gravi inadempienze agli obblighi derivanti dal presente Statuto, di morosità, di incompatibilità con la natura degli scopi perseguiti dall'Associazione o di disinteresse e mancata partecipazione alla vita dell'associazione.

L'esclusione dei soci è deliberata, sentito il socio interessato, dall'Assemblea dei soci.

## **Art. 7 - Organi dell'Associazione**

Sono organi dell'Associazione :

1. il Comitato Esecutivo;
2. il Presidente ;
3. il Vice Presidente;
4. il Pool dei Clinici;
5. l'Assemblea dei soci;
6. il Collegio dei Revisori.

## **Art. 8 - Il Comitato esecutivo**

L'Associazione è amministrata da un Comitato Esecutivo, che approva strategie e modalità di realizzazione delle attività di cui all'art. 2, tenendo conto delle linee e delle priorità proposte dal Pool dei Clinici.

Esso è composto da tre a cinque membri eletti dall'Assemblea dei soci, che durano in carica due anni.

Il Comitato Esecutivo si riunisce ogni qualvolta il Presidente lo ritenga necessario oppure qualora ne sia fatta richiesta da almeno due consiglieri, senza alcuna formalità. Esso delibera a maggioranza assoluta dei propri componenti e resta in carica per due anni, salvo revoca prima del termine.

Il Comitato Esecutivo è presieduto dal Presidente o, in assenza di questi, dal Vicepresidente o dal più anziano dei presenti.

Il Comitato esecutivo può istituire specifiche sezioni di lavoro, nominarne e revocarne i responsabili.

Fatte salve le attribuzioni spettanti al Presidente, il Comitato Esecutivo ha pieni poteri per la gestione dell'associazione ed in particolare delibera su tutti gli atti e le operazioni di straordinaria amministrazione. Il Comitato può delegare tutti o parte dei propri poteri ad uno o più dei suoi membri, i quali avranno la rappresentanza legale dell'associazione limitatamente all'esercizio dei poteri così delegati.

Il Comitato predispose, su proposta del Presidente, il regolamento interno delle attività della Associazione che dovrà essere sottoposto all'approvazione dell'assemblea.

Oltre ai compiti di cui sopra, il Comitato Esecutivo:

- a) predispose il bilancio preventivo e il conto consuntivo da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea dei soci, che dovrà essere convocata entro 4 (quattro) mesi dalla chiusura dell'esercizio finanziario;
- b) delibera sulle liti attive e passive che riguardano la società;
- c) stabilisce le quote associative.

Le deliberazioni del Comitato Esecutivo dovranno risultare da verbale sottoscritto dal Presidente e dal Segretario nominato, di volta in volta o stabilmente, anche tra persone estranee alla compagine sociale.

## **Art. 9 - Il Presidente**

Il Presidente è eletto e revocato dall'assemblea dei soci, dura in carica per due anni e può essere rieletto. Ha la rappresentanza legale della Associazione di fronte ai terzi e in giudizio.

Il Presidente convoca e presiede l'Assemblea dei soci.

Convoca e presiede il Pool dei Clinici ed il Comitato Esecutivo.

Sovrintende alle attività dell'Associazione e provvede a dare esecuzione alle delibere degli organi sociali, garantisce l'autonomia dell'Associazione e la rispondenza delle sue attività alle finalità sociali previste dall'art. 2.

In caso di urgenza il Presidente può esercitare i poteri del Comitato Esecutivo riferendone allo stesso tempestivamente e, in ogni caso, nella riunione immediatamente successiva.

Si occupa delle strategie e della gestione ordinaria dell'associazione esercitando i poteri di ordinaria amministrazione; predispone i programmi di cui all'articolo 2; assicura l'attuazione dei programmi approvati e assume le iniziative necessarie per la continuità dell'attività della Associazione e per lo svolgimento delle attività. Dispone gli incarichi di collaborazione, sovrintende alle singole attività, assicurandone uno svolgimento coordinato. Propone al Comitato Esecutivo le linee per le decisioni che gli competono.

#### **Art. 10 - Il Vice Presidente**

Il Vice Presidente è eletto e revocato dall'assemblea dei soci, dura in carica per due anni e può essere rieletto.

Collabora con il Presidente per definire le strategie e assicurare la gestione ordinaria e straordinaria dell'Associazione.

In caso di impedimento o di assenza del Presidente assume tutte le funzioni di questo.

Di fronte ai soci, ai terzi ed a tutti i pubblici uffici, la firma del Vice Presidente fa piena prova dell'assenza od impedimento del Presidente.

#### **Art. 11 - Il Pool dei Clinici**

Il Pool dei Clinici elabora, propone e valuta i programmi di lavoro per tutte le attività elencate nell'art.2. Esso è aperto a tutti i soci e alle persone interessate alle attività dell'Associazione.

L'adesione al Pool dei Clinici è libera.

#### **Art. 12 - L'Assemblea dei soci.**

L'Assemblea dei soci, oltre quanto sopra espressamente previsto, approva il bilancio annuale e le relazioni del Comitato Esecutivo, delibera sulle modifiche statutarie e sull'interpretazione del presente Statuto, approva i regolamenti interni e le relative modifiche, ed inoltre:

- a) discute tutte le linee generali di attività dell'Associazione;
- b) discute sul programma di attività e sulle iniziative che le vengono sottoposte dal Presidente, dal Vice Presidente, dal Comitato Esecutivo e dal Pool dei Clinici.

L'Assemblea si riunisce almeno una volta l'anno su convocazione del Presidente, o su richiesta motivata di almeno un quinto dei soci.

Ogni socio ha diritto ad un voto.

L'avviso di convocazione - redatto in forma scritta e contenente l'indicazione del giorno, ora e luogo della prima e seconda convocazione e l'ordine del giorno - dovrà essere inviato o consegnato agli associati almeno cinque giorni prima della convocazione.

L'Assemblea è validamente costituita, in prima convocazione quando sono presenti, in proprio o per delega, tanti soci che rappresentino almeno la metà degli associati e, in seconda convocazione, qualunque sia il numero degli

intervvenuti.

Le deliberazioni sono prese a maggioranza assoluta dei voti degli associati presenti all'adunanza.

Per le modificazioni del presente Statuto occorrerà in ogni caso la presenza dei due terzi degli associati ed il voto favorevole della maggioranza dei presenti.

Per deliberare in ordine allo scioglimento dell'associazione, alla nomina dei liquidatori ed alla devoluzione del patrimonio ai sensi di legge occorrerà in ogni caso il voto favorevole di tre quarti degli associati.

L'Assemblea è presieduta dal Presidente e, in sua assenza, dal Vice Presidente o da persona designata dall'Assemblea stessa.

Il Presidente è assistito da un Segretario scelto anche tra non soci.

Le deliberazioni dell'Assemblea devono constare da verbale sottoscritto dal Presidente e dal Segretario.

#### **Art. 13 - Il Collegio dei revisori**

La gestione amministrativa dell'Associazione potrà essere assoggettata al controllo di un Collegio di Revisori, costituito da tre membri eletti dall'Assemblea dei soci. Essi durano in carica tre anni e sono rieleggibili.

I revisori devono accertare la regolare tenuta della contabilità sociale e redigere una relazione sui bilanci annuali; possono accertare la consistenza di cassa e l'esistenza dei valori e dei titoli di proprietà dell'Associazione. A questo scopo possono procedere ad atti di ispezione e di controllo.

#### **Art. 14 - Consulenti tecnici**

Con deliberazione del Comitato Esecutivo possono essere nominati consulenti tecnici, particolarmente esperti nelle materie e nei problemi di cui all'art. 2, con il compito di esprimere il proprio parere sulle questioni ad essi sottoposte dal Comitato Esecutivo o dal Presidente.

#### **Art. 15 - Gratuità degli incarichi**

L'incarico di tutti i componenti il Comitato Esecutivo, compreso quello di Presidente, sono a titolo gratuito.

#### **Art. 16 - Disposizione finale**

Per tutto quanto non disciplinato dal presente Statuto si rinvia alle norme del Codice Civile ed alle altre disposizioni vigenti in materia.

In originale firmati:

Lucia DONADIO

Mariateresa PREMOLI

Emanuele OLIVERI

Maria SEIRA OZINO

Francesca SARTORIO

Maria Gabriella ALLEMANO

Jean LEMAIRE

Tiziano LIBERTI

HALLEUX Laurent Bernard Yves

Michele CACCAVO

Marcello REBUFFO